**Regolamento per l’adesione al CNCA**

**A. Procedura di adesione (art. 5 dello statuto)**

1. La richiesta di adesione al CNCA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione richiedente, va inoltrata al Presidente del CNCA regionale nel quale l’Organizzazione richiedente opera.
2. Qualora non sia costituito il relativo CNCA regionale, la richiesta di adesione andrà indirizzata al Presidente nazionale.
3. Qualora un’Organizzazione richiedente operi in più regioni, la richiesta di adesione andrà indirizzata al CNCA regionale in cui ha sede legale l’organizzazione. Nell’istruttoria il presidente regionale dovrà coinvolgere il Consiglio Nazionale. L’organizzazione può chiedere di partecipare in qualità di invitato (senza diritto di voto) anche alle attività di un altro CNCA regionale.
4. Alla richiesta di adesione l’Organizzazione richiedente deve allegare:
* delibera della richiesta di adesione approvata dal consiglio di amministrazione (o organo assimilabile),
* statuto e atto costitutivo,
* bilancio e relazione sociale dell’ultimo esercizio,
* scheda illustrativa delle attività e dell’assetto organizzativo,
* dichiarazione di adesione ai princìpi e alle modalità di partecipazione al CNCA.
1. Il presidente del CNCA regionale (o persona delegata dal presidente nazionale nei casi di cui al punto 2) informa gli associati e avvia un’istruttoria (che preveda almeno un incontro con l’Organizzazione richiedente presso una delle sedi operative della stessa) per verificare:
* la coerenza dello statuto dell’Organizzazione richiedente con lo statuto del CNCA,
* la democraticità interna all’Organizzazione richiedente,
* l’effettiva adesione ai princìpi e alle modalità di partecipazione al CNCA,
* la volontà di collaborare fattivamente alle attività del CNCA,
* l’impegno a promuovere e dare stabilità alla propria organizzazione, continuità alla propria attività, garantendo responsabilità sociale nell’esercizio delle proprie funzioni,

Al temine dell’istruttoria sottopone all’esecutivo regionale – o all’assemblea regionale se espressamente previsto nello statuto regionale - (o al consiglio nazionale nei casi di cui al punto 2) la valutazione in merito alla domanda di adesione.

1. In caso di accettazione, il Presidente Regionale informa il Consiglio Nazionale che, alla prima seduta utile, procede alla ratifica. In caso di rigetto della richiesta, il Presidente Regionale informa il Consiglio Nazionale e comunica, in forma scritta, all’Organizzazione richiedente le motivazioni del diniego.
2. A seguito della ratifica da parte del Consiglio Nazionale, il Presidente Regionale comunica all’Organizzazione richiedente l’accettazione della domanda, l’iscrizione nel libro soci del CNCA e del relativo CNCA regionale (laddove esistente).
3. L’efficacia dell’adesione è subordinata al versamento della quota sociale da parte dell’Organizzazione richiedente.

**B. Criteri qualitativi richiesti ai soci (art. 6 dello statuto)**

Tutte le Organizzazioni aderenti al CNCA sono tenute a:

* partecipare attivamente alle assemblee regionali e nazionali e alle iniziative promosse dal CNCA,
* impegnarsi a promuovere i valori espressi dal CNCA e tradurre nel proprio agire gli obiettivi politico/culturali deliberati dall’assemblea nazionale,
* adottare modalità e forme organizzative orientate alla democrazia interna e alla trasparenza della gestione,
* promuovere e dare stabilità alla propria organizzazione, continuità alla propria attività, garantendo responsabilità sociale nell’esercizio delle proprie funzioni,
* garantire uno stile educativo e relazionale che ponga al centro la persona; che sia centrato sulla quotidianità nelle diverse pratiche dell’accoglienza; che rifiuti la coazione,
* promuovere forme di collaborazione con le altre organizzazioni territoriali aderenti al CNCA,
* ricercare la collaborazione con le realtà e i servizi del proprio territorio,
* versare la quota annuale nelle forme e nei tempi prestabiliti.

**C. Procedura di esclusione dalla base sociale (art. 7 dello statuto)**

1. Qualora qualcuno ravvisi le cause previste dall’articolo 7 comma 1a dello statuto *(“esclusione per* *gravi violazioni delle regole e dei principi e valori fondativi dell’Associazione*”) per la perdita della qualifica di socio di un’Organizzazione aderente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale, accertata la veridicità della comunicazione, porta la questione alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale e successivamente nomina un suo delegato incaricato di svolgere un’istruttoria (che preveda almeno un incontro con l’Organizzazione aderente) per verificare la sussistenza delle cause di esclusione.
3. Al termine dell’istruttoria riferisce alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale che delibera nel merito. In entrambi i casi il Presidente Nazionale comunica, in forma scritta, all’Organizzazione e al presidente del CNCA Regionale l’esito della decisione e le motivazioni addotte.
4. Nel caso l’ufficio nazionale rilevi le cause previste dall’articolo 7 comma 1b dello statuto (“*decadenza per mancato versamento della quota associativa”*), informa il Presidente Nazionale che, direttamente o attraverso un suo delegato, verifica l’impossibilità di sanare la situazione. Se necessario procedere, riferisce alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale che delibera nel merito. In entrambi i casi il Presidente Nazionale comunica, in forma scritta, all’Organizzazione l’esito della decisione e le motivazioni addotte.